



COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Direzione Generale e Staff
Coordinamento Gestioni Associate e Appalti

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA RESIDENZA SOCIALE ASSISTENZIALE PER ANZIANI (ART. 67 DEL REG. REG. N. 4/2007) E CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI (ART. 106 DEL REG. REG. N. 4/2007) “M. M. SPADA” DI RUVO DI PUGLIA SITI IN CORSO PIAVE NN. 92-94-96. GARA TELEMATICA TRAMITE LA PIATTAFORMA EMPULIA.

C.I.G. A01A831E96
CUI S00787620723202400001

DISCIPLINARE DI GARA

1 PREMESSE

Il presente Disciplinare di Gara ed i relativi allegati regolano le modalità di partecipazione alla gara per l’affidamento in concessione dei servizi di GESTIONE DELLA RESIDENZA SOCIALE ASSISTENZIALE PER ANZIANI (ART. 67 DEL REG. REG. N. 4/2007) E CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI (ART. 106 DEL REG. REG. N. 4/2007) “M. M. SPADA” DI RUVO DI PUGLIA, le modalità di compilazione e di presentazione dell’offerta nonché la procedura di aggiudicazione della concessione. **CIG A01A831E96**

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara, pena la nullità dell’offerta e l’esclusione dalla stessa, devono far pervenire l’offerta ed i documenti attraverso la piattaforma EmpPULIA raggiungibile attraverso il sito www.empulia.it secondo le “Guide pratiche all’uso della nuova piattaforma EmpPULIA” entro il termine perentorio indicato nel bando di gara con le modalità di seguito illustrate.

L’affidamento della concessione avverrà mediante **procedura aperta** con applicazione del **criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 108 comma 2 lett. a) e 185 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento dei servizi in concessione è presso l’immobile di proprietà del Comune di Ruvo di Puglia sito in Corso Piave nn. 92-94-96 le cui planimetrie sono allegate al presente bando.

[codiceNUTSITF47]

Il **Responsabile del procedimento** relativamente alla gara per l’affidamento in concessione dei

suddetti servizi, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è la Dr.ssa Grazia Tedone Direttrice dell'Area 6 – Attività Sociali Educative e Culturali del Comune di Ruvo di Puglia

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende, oltre al presente disciplinare di gara:

- **Progetto** redatto ai sensi dell'art. 41 commi 12 del Codice, comprendente i seguenti documenti: Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (di seguito Capitolato); Schema di contratto, Piano Economico Finanziario (di seguito PEF), Planimetrie, Elenco personale, Elenco attrezzature approvato con Determinazione della Direzione di Area 6 n. 186/2023 del 12.10.2023
- Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (allegato 1);
- Dichiarazioni integrative (allegato 2);
- Dichiarazione per raggruppamenti/consorzi (allegato 3);
- Modello offerta economica (allegato 4);
- Codice di comportamento dell'Amministrazione aggiudicatrice, la cui applicazione è estesa ai “collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione” (art. 2 del DPR 62/2013);
- protocollo per la legalità sottoscritto tra Prefettura UTG di Bari e Comune di Ruvo di Puglia sottoscritto in data 20.04.2012;
- protocollo di intesa in materia di concessioni e appalti pubblici di lavori, forniture e servizi sottoscritto in data 20.02.2018 con le organizzazioni sindacali CGIL, UST CISL, UIL.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.ruvodipuglia.ba.it> nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” oltre che sulla piattaforma emPULIA.

2.2 CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA DI GARA E COMUNICAZIONI

È possibile ottenere da parte di questa stazione appaltante chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, sempre in maniera telematica tramite la piattaforma EmPulia, entro il termine sottoindicato. Oltre detto termine, indicato sulla piattaforma telematica, non sarà più possibile per l'utente inoltrare quesiti e/o chiarimenti.

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, formulate in lingua italiana, potranno essere trasmesse direttamente attraverso il Portale presente all'interno della procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire entro e non oltre **le ore 14,00 del 06/11/2023**.

La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (bando/disciplinare di gara e/o Capitolato Speciale), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.

Il Sistema non consentirà l'invio di richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine stabilito.

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale EmPulia entro il giorno **08/11/2023** e saranno accessibili all'interno della procedura di gara in oggetto.

L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo e-mail del legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati forniti in sede di registrazione al Portale.

Si specifica che nella pubblicazione delle richieste e/o quesiti posti dagli operatori economici, sarà mantenuto l'anonimato dell'operatore che ha formulato la richiesta e/o il quesito.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o comunque al di fuori della piattaforma.

Tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso la piattaforma EmPulia.

I concorrenti sono comunque tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i

concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante. Diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3 OGGETTO E VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

La concessione in oggetto costituisce un unico affidamento in quanto i servizi previsti risultano strettamente correlati tra di loro per caratteristiche e funzioni; l'individuazione di un unico operatore economico quale Concessionario garantisce pertanto l'ottimizzazione dei servizi e delle prestazioni, evitando interferenze, disservizi e diseconomie.

NB) La presente concessione ha per oggetto principale l'affidamento di un servizio qualificabile quale **servizio sociale**, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 127 e 128 del Codice; pertanto alla presente concessione verrà applicata la normativa in tali articoli richiamata con riferimento ai servizi sociali, nonché la normativa prevista dal Codice con riferimento alle concessioni. Gli altri articoli del Codice sono applicabili alla presente procedura solo se espressamente richiamati.

In particolare la concessione ha per oggetto la gestione delle strutture di seguito indicate:

- **Residenza Sociale Assistenziale per Anziani "M.M. SPADA"** attualmente autorizzata al funzionamento ai sensi dell'art. 49, co. 1 della L.R. n. 19/2006 per n. 40 posti ed iscritta al Registro Regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio assistenziali destinate agli anziani ai sensi dell'art. 53, co. 4 della l.r. n. 19/2006 (Atto Dirigenziale del Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia n. 856 del 9/10/2018). La struttura di che trattasi è in possesso dei requisiti comuni alle strutture di cui all'art. 36 e strutturali, organizzativi e funzionali prescritti dall'art. 67 del Reg. Reg. n. 4/2007;
- **Centro Sociale Polivalente per Anziani "M.M. SPADA"** attualmente autorizzato al funzionamento ai sensi dell'art. 49, co. 1 della l.r. n. 19/2006 per n. 30 posti ed iscritta al Registro Regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio assistenziali destinate agli anziani ai sensi dell'art. 53, co. 4 della l.r. n. 19/2006 (Atto Dirigenziale del Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia n. 1018 del 19/11/2018). Il servizio di che trattasi è in possesso dei requisiti comuni ai servizi di cui all'art. 37 e strutturali, organizzativi e funzionali prescritti dall'art. 106 del Reg. Reg. n. 4/2007. Al momento non attivo.

Per tutta la durata della concessione il Concessionario dovrà rispettare gli standard minimi di funzionamento previsti in materia dalla normativa nazionale ed, in particolare, regionale nonché le disposizioni riportate nel capitolato speciale descrittivo e prestazione approvato con determinazione della Direzione di Area 6 – Attività Sociali Educative e Culturali n. 186/2023 del 12.10.2023

In caso di rilascio da parte della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e Benessere Animale dell'autorizzazione alla erogazione di prestazioni in regime residenziale di tipo socio-sanitario per soggetti non autosufficienti ("RSA di mantenimento anziani – tipo A" con dotazione di n. 32 posti ripartiti in 2 nuclei) presso l'attuale R.S.A.A. e all'erogazione di prestazioni in regime semiresidenziale di tipo socio-sanitario per soggetti non autosufficienti ("Centro diurno

non autosufficienti” presso l’attuale Centro Sociale Polivalente con dotazione di n. 20 posti) secondo le prescrizioni dettate dal R.R. n. 4/2019, è fatto obbligo al concessionario di adeguare l’organizzazione di entrambi i servizi al fine di ottenere la successiva autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento regionale.

In tal caso l’oggetto del contratto verrà modificato, ai sensi dell’art. 189 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023, come di seguito:

- da **Residenza Sociale Assistenziale per Anziani** (di cui all’art 67 del Reg. Reg. n. 4/2007) a **“RSA di mantenimento anziani – tipo A”**, di cui all’art. 2.2 del Reg. Reg. n. 4/2019, con dotazione di n. 32 posti ripartiti in 2 nuclei;
- da **Centro Sociale Polivalente per Anziani** (di cui all’art. 106 del Reg. Reg. n. 4/2007) a **Centro Diurno per soggetti non autosufficienti**, di cui all’art. 3 del Reg. Reg. n. 4/2019, con dotazione di n. 20 posti.

Conseguenzialmente l’esecuzione del contratto avverrà nel rispetto della disciplina regolante i servizi di cui sopra contenuta del capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato al presente bando.

VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 179 del Codice e nel rispetto dei metodi in esso indicati il valore della concessione è stimato in Euro **8.066.563,00** + I.V.A. nella misura prevista dalla vigente normativa fiscale per l’intera durata della concessione (9 anni).

Per la presente concessione non è stato redatto il DUVRI in quanto non vi è rischio di interferenze.

Nel Piano Economico Finanziario è stato stimato un costo annuale di € 5.385,00 per oneri aziendali della sicurezza a carico del concessionario ed un costo del personale nella misura annua di € 505.220,37.

4 DURATA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 del Capitolato. la durata della concessione (escluse le eventuali opzioni) è di 9 (nove) anni, decorrenti dalla data di consegna del servizio, accertata con apposito verbale. Alla scadenza naturale del contratto, l’affidamento in concessione della struttura cesserà di fatto e di diritto senza alcun onere per l’amministrazione comunale di notificare preventivo avviso.

Dalla data di consegna degli immobili, che potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto, decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico del Concessionario previsti dal Capitolato nonché da tutta la documentazione posta a base della concessione, dal presente Disciplinare di Gara e dall’offerta tecnica presentata dal Concessionario stesso in sede di gara.

L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’art. 120, comma 10 del D.Lgs.vo n. 36/2023, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 65 comma 2 lett a), b), c), d), e), f), g), h) del D.Lgs. 36/2023 e all’art. 30 del capitolato prestazionale, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente

nei rispettivi Paesi.

Gli operatori economici possono partecipare in forma singola o associata, secondo le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

È ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari anche se non ancora costituiti.

Il concorrente che partecipa alla in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Gli operatori economici che intendano partecipare in forma associata dovranno dichiarare, in sede di presentazione della propria offerta, i requisiti di qualificazione posseduti dai singoli componenti il raggruppamento.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione dei seguenti contratti collettivi nazionali e territoriali di settore oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto:

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per soci di Cooperative Sociali esercenti attività socio-sanitarie, socio-assistenziali ed educative;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente dai settori socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo U.N.E.B.A.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono allegati al capitolato speciale.

6 - REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono altresì esclusi i soggetti partecipati in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o locali per i quali operi il divieto di partecipazione previsto dall'art. 13 del d.l. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006;

In ogni caso non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono cause che in base alla vigente legislazione siano ostative o determinino divieto a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) iscrizione negli appositi registri d'impresa;
- b) iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- c) fini statutarie e attività prevalenti congruenti con le attività oggetto della presente procedura.

In Particolare:

- o per le imprese individuali e le società commerciali: di essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia

di appartenenza per la specifica attività oggetto della presente concessione o ad analogo organismo europeo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa con indicazione della data, del numero di iscrizione, della forma giuridica dell'impresa, fornendo dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal legale rappresentante con l'attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 con le informazioni sopra descritte.

- per le Cooperative:
 - iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative ai sensi della Legge 381/1991;
 - iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive, giusta Decreto dello stesso Ministero del 23.06.2004.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi con bilancio approvato e depositato alla data di pubblicazione del bando, un fatturato globale, pari ad € 2.700.000,00 e un fatturato in servizi coincidenti con quelli da affidare, di cui almeno uno di natura socio-sanitaria di tipo residenziale, pari ad almeno il 50% del predetto valore (€ 1.350.000,00).

La **comprova** del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

La Stazione appaltante si riserva comunque di acquisire ogni elemento valido per la comprova del requisito; in tal caso i concorrenti avranno l'onere di fornire tutta la documentazione necessaria ove non reperibile direttamente da parte della Stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esperienza triennale continuativa nei servizi oggetto della concessione da esplicitare nell'ambito del DGUE ovvero con l'elenco dei servizi prestati nell'ultimo triennio (2020 – 2021 – 2022), di cui almeno uno di natura socio-sanitaria di tipo residenziale, indicante: oggetto della prestazione, importo, durata (inizio e termine), committente.

La **comprova** del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

La Stazione appaltante si riserva comunque di acquisire ogni elemento valido per la comprova del requisito; in tal caso i concorrenti avranno l'onere di fornire tutta la documentazione necessaria ove non reperibile direttamente da parte della Stazione appaltante.

NB)

L'operatore economico, singolo o associato, che intenda svolgere direttamente in tutto o in parte i servizi secondari ricompresi nella concessione (servizi di ristorazione – servizi di pulizia/igienizzazione/sanificazione, servizi di lavanderia e guardaroba di cui all'art. 21 del capitolato), dovrà avere i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'operatore economico non intenda svolgere direttamente in tutto o in parte tali servizi secondari **dovrà obbligatoriamente indicarne il subappalto in sede di offerta.**

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il requisito, di cui al **paragrafo 7.1** deve essere soddisfatto come di seguito indicato:

- Il requisito di iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
Nell'ipotesi di riunione di imprese di tipo verticale (per i servizi indicati come attività secondarie) alle mandanti è richiesta l'iscrizione alla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato solo per attività coerenti con quelle che dichiarano di assumere nel raggruppamento.
- Il requisito di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive, giusta Decreto dello stesso Ministero del 23.06.2004 deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e contratto di rete.
- Il requisito di iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative ai sensi della Legge 381/1991 deve essere posseduto da ogni cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali partecipanti al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e contratto di rete.

Il requisito, di cui al **paragrafo 7.2** deve essere soddisfatto come di seguito indicato:

- Nell'ipotesi di raggruppamento di tipo orizzontale: il fatturato dovrà essere dimostrato dal raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete e GEIE nel suo insieme, fermo restando che l'impresa designata quale mandataria deve possedere almeno il 40% di detto requisito, mentre la/le imprese designata/e quale/i mandante/i deve/devono possedere almeno il 10% di detto requisito;
- Nell'ipotesi di raggruppamento di tipo verticale: il fatturato dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria;
- Nell'ipotesi di raggruppamento di tipo misto: si applica la regola del raggruppamento verticale con la precisazione che se la prestazione principale viene eseguita in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito, di cui al **paragrafo 7.3** deve essere soddisfatto come di seguito indicato:

- Nell'ipotesi di raggruppamento di tipo orizzontale: Il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi. Il requisito dell'esperienza non è frazionabile;
- Nell'ipotesi di raggruppamento di tipo verticale: l'esperienza deve essere dimostrata esclusivamente dalla mandataria;
- Nell'ipotesi di raggruppamento di tipo misto: si applica la regola del raggruppamento verticale con la precisazione che se la prestazione principale viene eseguita in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI –

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito di cui al paragrafo 7.1 relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
- Il requisito, di cui al paragrafo 7.1 relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.), deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa, e da ogni società cooperativa consorziata indicata come esecutrice.
- Il requisito, di cui al paragrafo 7.1 relativo all'iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali (o Albo Regionale analogo) di cui all'art. 9, comma 1 della L. n. 381/1991), deve essere posseduto dal consorzio, se consorzio di cooperative sociali, e da ogni cooperativa sociale consorziata esecutrice.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

- I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
- Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.
- Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7.6 AVVALIMENTO

In considerazione della natura della presente concessione non è ammesso l'avvalimento.

8 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PARAMETRI DI VALUTAZIONE

L'aggiudicazione del servizio in oggetto avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l'attribuzione dei punteggi ad essi relativi:

- Offerta tecnica: max. 80 punti

□ Offerta economica: max. 20 punti

A) - **OFFERTA TECNICA**: Massimo punti 80 su 100 di cui:

A.1 Qualità del servizio Max punti 50

A.2 Qualità organizzativa dell'impresa Max punti 30

B) - **OFFERTA ECONOMICA**: Massimo punti 20 su 100 attribuiti come di seguito specificato.

INDICATORI		CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA	PUNT. MASSIMO
INDICATORE A.1	QUALITÀ DEL SERVIZIO	<p>A.1.1) Descrizione del progetto di gestione di entrambe le strutture, Residenza Sociale Assistenziale e Centro Sociale Polivalente per anziani, dettagliando i principali servizi socio assistenziali offerti e l'articolazione del sistema del servizio in termini di processo di erogazione, avendo cura di descrivere, per tutte le fasi della catena del valore (dalla presa in carico alla dimissione), le modalità di gestione degli utenti e di soddisfazione dei loro fabbisogni. Esplicitare in tal senso il set metodologico che si intende adottare e che guardino alla persona anziana non come "oggetto di cura" bensì come "soggetto attivo" (che possa esprimere, cioè, la propria identità e influire efficacemente sul proprio contesto di vita).</p> <p>Documentazione Aspetto da descrivere nell'elaborato progettuale</p>	Max 15
		<p>A. 1.2) Descrizione dei caratteri tecnici di erogazione dei servizi, dando nota dell'organizzazione del lavoro (turni, dotazione DPI, sostituzioni, etc.) e protocolli specifici: prevenzione malnutrizione, corretta alimentazione e somministrazione del vitto, mobilitazione dell'ospite, prevenzione piaghe da decubito, prevenzione e gestione delle malattie trasmissibili per contatto o per via aerea, mantenimento o, ove possibile, recupero delle capacità cognitive.</p> <p>Documentazione Aspetto da descrivere nell'elaborato progettuale e da dettagliare separatamente per entrambe le strutture limitatamente a quanto applicabile a ciascuna.</p>	Max 5
		<p>A.1.3) Descrizione delle iniziative di carattere sociale, socio-sanitario, socio-educativo, culturale, ecc., con ricaduta sulla qualità di vita degli ospiti, sulle relazioni con i familiari, sulla coesione sociale del territorio e relative modalità attuative in armonia con le linee di indirizzo del V Piano Regionale delle Politiche Sociali della Puglia 2021-2023.</p> <p>Documentazione Aspetto da descrivere nell'elaborato progettuale e da dettagliare separatamente per entrambe le strutture.</p>	Max 5
			50 PUNTI

	<p>A.1.4) Capacità di attuare interventi migliorativi dei servizi principali offerti, mediante l'attivazione di programmi e progetti che possano dare supporto terapeutico/comportamentale in termini di sostegno cognitivo utilizzando le potenzialità delle strutture (terapia occupazionale, ortoterapia, pet therapy, attività culturali, ecc.).</p> <p>Documentazione Aspetto da descrivere nell'elaborato progettuale e da dettagliare separatamente per entrambe le strutture.</p>	Max 6	
	<p>A.1.5) Capacità dell'impresa di attivare collaborazioni con associazioni/organizzazioni tese a migliorare la qualità e la quantità dei servizi offerti e la vita relazionale degli ospiti. Tale collaborazione dovrà essere formalizzata mediante la sottoscrizione di protocolli di intesa o lettera di intenti, in cui sia espressamente esplicitata la finalità dell'intesa raggiunta e la sua ricaduta in sede di gestione delle attività della struttura, in merito a ciascun servizio.</p> <p>Per la valutazione del presente indicatore la commissione avrà a disposizione massimo punti 4 attribuibili come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> •punti 0,5 per ogni intesa collaborazione raggiunta con associazioni/organizzazioni che svolgono attività coerenti con i servizi erogati e le finalità perseguite (massimo 8 valutabili); <p>Avvertenze. Il punteggio non sarà attribuito laddove la commissione non evinca in maniera chiara e precisa l'apporto dell'associazione/organizzazione in termini di: attività, servizi offerti, supporto in favore degli ospiti o delle attività poste in essere dalle strutture.</p> <p>Documentazione Ai fini dell'attribuzione del punteggio dovrà essere prodotto atto d'intesa siglato con l'associazione/organizzazione dal quale si evince in maniera chiara ed inequivocabile la natura giuridica del partner e le attività di competenza.</p>	Max 4	
	<p>A.1.6) Descrizione delle modalità operative che il concessionario intende porre in essere per consentire la massima fruibilità da parte degli ospiti degli spazi comuni (dettagliare separatamente per entrambe le strutture).</p> <p>Documentazione Aspetto da descrivere nell'elaborato progettuale.</p>	Max 5	

	<p>A.1.7) Esplicitare le modalità di gestione della transizione del servizio in Residenza Sanitaria Assistenziale di mantenimento di tipo A per soggetti non autosufficienti (ex art. 2, p. 2.2 del Reg. Reg. n. 4/2019) e in un Centro Diurno per non autosufficienti (ex art. 3 del Reg. Reg. n. 4/2019).</p> <p>Descrivere le soluzioni organizzative e di riassetto del servizio, in riferimento agli aspetti giuridici, tecnico-strutturali e prestazionali.</p> <p>Documentazione</p> <p>Aspetto da descrivere nell'elaborato progettuale e da dettagliare separatamente per entrambi i servizi.</p>	Max 10	
INDICATORE A.2	<p>A.2.1) Descrizione delle modalità organizzative dell'impresa in riferimento alla messa a disposizione di professionalità con adeguata esperienza, sia per il livello organizzativo-manageriale che per quello pratico-operativo (le professionalità indicate in sede di proposta progettuale dovranno essere quelle impiegate al momento dell'avvio della concessione da parte dell'aggiudicatario. La proposta progettuale, in tal senso, sarà vincolante).</p> <p>Il concorrente, inoltre, dovrà esplicitare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, così come indicato all'art. 9 del Capitolato.</p> <p>Documentazione</p> <p>Aspetto da descrivere nell'elaborato progettuale e da dettagliare separatamente per entrambe le strutture.</p> <p>L'applicazione della clausola sociale va descritta in un apposito progetto di assorbimento con riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa, all'inquadramento e al trattamento economico.</p>	Max 7	
	<p>A.2.2) Previsione di altre figure professionali oltre quelle richieste nel capitolato e previste nello standard regionale per rispondere alle esigenze degli utenti.</p> <p>Per la valutazione del presente indicatore la commissione avrà a disposizione massimo punti 5 attribuibili come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • massimo punti 1 per ogni profilo professionale proposto con indicazione specifica delle prestazioni assicurate, il numero di ore settimanali garantite e l'indicazione del servizio presso cui svolgerà la propria attività (potranno essere valutati profili professionali aggiuntivi sino alla assegnazione complessiva di max punti 5); <p>Documentazione</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio il concorrente dovrà presentare un elenco di figure professionali aggiuntive con indicazione del ruolo ricoperto, le ore settimanali di utilizzo e il servizio in cui svolgeranno le proprie attività. All'elenco dovranno essere allegati i curricula per ciascun</p>	Max 5	30 PUNTI

	operatore previsto laddove già nella disponibilità del concorrente.		
	<p>A.2.3) Monitoraggio, auditing interno, e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza finalizzati al miglioramento continuo dei servizi (trasmissione periodica di report, statistiche, indicatori di gradimento e di qualità del servizio da parte dell'utente/famiglia di riferimento), oltre che del grado di soddisfacimento del personale, prevedendo percorsi di fidelizzazione con particolare attenzione alle esigenze di genere.</p> <p>Documentazione</p> <p>Aspetto da descrivere nell'elaborato progettuale</p>	Max 4	
	<p>A.2.4) Descrizione della progettualità specifica volta allo sviluppo delle professionalità del personale sia garantendo la sua stabilità nel tempo, sia attraverso investimenti in progetti formativi aggiuntivi rispetto a quanto previsto obbligatoriamente dalle norme vigenti.</p> <p>Documentazione</p> <p>Aspetto da descrivere nell'elaborato progettuale.</p>	Max 3	
	<p>A.2.5) Certificazione di qualità secondo le regole UNI ISO.</p> <p>Per la valutazione del presente indicatore la commissione avrà a disposizione massimo punti 3 attribuibili come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • punti 2 per certificazione di qualità rilasciata per i servizi specifici oggetto della gara; • punti 1 per certificazione di qualità rilasciata non per i servizi specifici oggetto della gara. <p>Documentazione</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre produrre copia della/e Certificazione/i di qualità posseduta/e.</p>	Max 3	
	<p>A.2.6) Piano di marketing operativo che si intende adottare descrivendo in particolare le strategie e le azioni afferenti agli aspetti promozionali e comunicativi.</p> <p>Documentazione</p> <p>Aspetto da descrivere nell'elaborato progettuale.</p>	Max 2	

	<p>A.2.7) Descrizione: a) del progetto di manutenzione ordinaria che dovrà interessare l'intera struttura; adozione di dispositivi di utilizzo della struttura in termini di sostenibilità ambientale; b) delle modalità di valorizzazione delle aeree verdi e all'aperto circostanti la struttura, attualmente incolte, ponendo particolare attenzione all'area verde predisposta ad accogliere un orto terapeutico; c) del programma delle operazioni di pulizia e sanificazione con l'indicazione dei detergenti e disinfettanti da utilizzare con allegate schede tecniche; d) della composizione e specifiche tecniche del menù giornaliero e per particolari festività e sua differenziazione a seconda delle esigenze degli ospiti.</p> <p>Per la valutazione del presente indicatore la commissione avrà a disposizione massimo punti 6 attribuibili come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • massimo punti 1,5 per ognuno dei criteri di cui ai punti a), b), c) e d). <p>Documentazione Aspetto da descrivere nell'elaborato progettuale</p>	Punti 6	
--	---	------------	--

Al fine di consentire la verifica dell'omogeneità e della coerenza dei giudizi espressi dalla Commissione, per la valutazione degli indicatori di cui ai punti A.1.1), A.1.2), A.1.3), A.1.4), A.1.6), A.1.7), A.2.1), A.2.2), A.2.3), A.2.4), A.2.6), A.2.7) viene predefinita la seguente griglia dei valori:

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
Eccellente	1
Ottimo	0,90
Buono	0,80
Discreto	0,70
Sufficiente	0,60
Mediocre	0,50
Insufficiente	0,30
Scarso	0,20
Inadeguato	0,00

In questa ipotesi viene calcolata la media dei punteggi assegnati dai singoli commissari (coefficiente provvisorio). All'offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto in ciascun sub criterio viene attribuito 1, alle altre in proporzione (coefficiente definitivo). Tale coefficiente sarà moltiplicato per il corrispondente punteggio massimo previsto per il relativo criterio.

Si procederà quindi alla sommatoria di tutti i punteggi assegnati dalla commissione come sopra specificato.

I punteggi qualitativi finali attribuiti alle singole offerte verranno troncati alla seconda cifra decimale. Il punteggio finale relativo all'offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione, componenti l'offerta tecnica stessa.

Saranno ammessi alla fase successiva (apertura delle buste contenenti le offerte economiche) solamente gli operatori economici che avranno conseguito un punteggio minimo di 48/80 in sede di valutazione dell'offerta tecnica. Le offerte tecniche che non conseguiranno il punteggio minimo di

cui sopra saranno automaticamente escluse dalla gara e non ammesse alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica, in quanto un punteggio inferiore risulterebbe non coerente con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall'amministrazione concedente.

B) OFFERTA ECONOMICA: Massimo punti 20 su 100

L'operatore economico concorrente dovrà presentare un rialzo unico, al netto dell'IVA, se dovuta, da esprimersi in percentuale ed in cifra assoluta sul canone annuo posto a base di gara.

Nella valutazione dell'offerta economica più vantaggiosa si procederà secondo il seguente criterio:

- NESSUN RIALZO = PUNTI 0;
- ALLA DITTA CHE AVRÀ PRESENTATO L'OFFERTA ECONOMICA PIÙ ELEVATA = PUNTI 20;
- ALLE ALTRE DITTE SARÀ ATTRIBUITO UN PUNTEGGIO CALCOLATO SECONDO LA SEGUENTE FORMULA:

$$X = \frac{\text{OFFERTA } i\text{esima}}{\text{OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ ELEVATA}} \times 20$$

All'offerta economica dovrà essere allegato il Piano Economico Finanziario redatto sulla base di quanto previsto all'art. 26 del Capitolato, nel quale l'offerente dovrà esplicitare le tariffe giornaliere da applicare ai diversi servizi con specifica indicazione dei trattamenti inclusi nelle medesime e di quelli eventualmente esclusi che restano ad ulteriore carico degli ospiti.

Ogni condizione tra quelle sopra previste e dichiarate dall'operatore economico concorrente a cui è stato attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per lo stesso nel caso risulti aggiudicatario della concessione.

L'aggiudicazione sarà effettuata al concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteggio totale risultante dalla valutazione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica.

In caso di parità di punteggio si procederà come segue: la concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio parziale all'Offerta Tecnica, prescindendo da quello attribuito all'offerta economica; in caso di parità anche del punteggio parziale si procederà mediante sorteggio alla presenza degli operatori economici interessati.

L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché la stessa abbia superato la soglia minima di sbarramento di 48 punti su 80 in sede di valutazione dell'offerta tecnica.

VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE

Qualora il punteggio relativo all'offerta economica e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente invito ed il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, il Responsabile Unico del Progetto con il supporto della Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione di congruità delle offerte.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

9 SUBAPPALTO

In considerazione della natura della presente concessione e della necessità che l'oggetto principale di essa venga assunto da un unico operatore economico (singolo o associato) al fine di garantire l'ottimizzazione dei servizi e la piena assunzione del rischio operativo, è consentito il subappalto ai sensi dell'art. 174 del Codice esclusivamente dei seguenti servizi, costituenti attività secondarie ricomprese nel contratto di concessione:

- servizi di ristorazione
- servizi di pulizia/igienizzazione/sanificazione
- servizi di lavanderia e guardaroba

Gli operatori economici concorrenti devono indicare in sede di offerta quali tra i servizi sopra indicati intendono subappaltare a terzi; non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione.

La mancata indicazione, in sede di offerta, delle parti del contratto di concessione che si intendono subappaltare a terzi comporta l'impossibilità di affidamento delle stesse in subappalto.

Il subappalto delle sopra indicate attività secondarie deve essere affidato a operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

Servizi di ristorazione:

- possesso requisiti di carattere generale previsti del Codice
- Possesso Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerente con quella oggetto di subappalto

Servizi di pulizia/igienizzazione/sanificazione

- possesso requisiti di carattere generale previsti del Codice
- Possesso Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività di pulizia, ai sensi della L. 82/1994. E' sufficiente l'iscrizione nella prima fascia di classificazione.
- Possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 3 del DM 274/1997 in quanto sono previsti anche servizi di sanificazione

Servizi di lavanderia e guardaroba:

- possesso requisiti di carattere generale previsti del Codice
- Possesso Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerente con quella oggetto di subappalto

Autorizzazione al subappalto

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione da parte della Amministrazione concedente.

A tal fine il Concessionario dovrà provvedere al deposito presso l'Amministrazione concedente del/dei contratto/i di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.

Ai fini del rilascio della prevista autorizzazione l'Amministrazione concedente provvederà ai controlli necessari per verificare in capo ai subappaltatori il possesso dei requisiti generali nonché il possesso dei requisiti speciali e delle autorizzazioni eventualmente richieste in merito alle prestazioni oggetto del subappalto.

Il Concessionario sarà inoltre tenuto a comunicare all'Amministrazione concedente ogni modifica dei dati e delle informazioni fornite in merito ai subappaltatori che dovesse intervenire durante l'esecuzione della concessione; parimenti sarà tenuto ad ottenere l'autorizzazione dalla Amministrazione concedente con riferimento a eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nella concessione. Tali disposizioni non si applicano ai fornitori.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della concessione e precisamente di importo pari ad € **161.331,26**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto del servizio di tesoreria;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori ... [indicare] giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 SOPRALLUOGO

È obbligatoria l'effettuazione del sopralluogo presso gli immobili interessati dallo svolgimento della concessione, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate soltanto a seguito di

una conoscenza e valutazione del contesto in cui dovranno essere prestati i servizi e lavori oggetto della concessione, anche e soprattutto al fine della corretta redazione del P.E.F. da produrre in sede di gara da parte dei concorrenti.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo potrà essere effettuato previo appuntamento con la struttura telefonando ai numeri 080 3611596 e 346 2563830 i giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

CONTRIBUTO ANAC di € **220,00** - secondo quanto stabilito dalla Delibera n. 621 del 20 dicembre 2022 - con le modalità reperibili al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo in favore dell'ANAC potrà avvenire mediante scansione della ricevuta del pagamento caricata sulla Piattaforma Telematica, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato anche mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La gara si svolge in modalità telematica: in particolare le offerte economiche e la documentazione amministrativa dovranno essere formulate dagli operatori economici, firmate digitalmente e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della piattaforma telematica EmPulia.

Al fine di partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare, **entro e non oltre le ore 10,00 del 14.11.2023** la propria offerta, tramite il Portale telematico Empulia secondo la procedura guidata del sistema.

Assistenza per l'invio dell'offerta: gli operatori economici che desiderano essere eventualmente assistiti per l'invio dell'offerta, dovranno richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza

nei giorni feriali – sabato escluso - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all'HELP DESK TECNICO EmPULIA all'indirizzo email: helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde 800900121.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione di cui al punto 5 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

15.1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

L'istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva redatta preferibilmente secondo il modello istanza/dichiarazione **allegato 1**:

- è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore munito della relativa procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) codice tributo 1573 secondo le indicazioni della Risoluzione n. 37/E del 28/06/2023 dell'Agenzia delle Entrate o bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla procedura di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, lo stesso dovrà allegare all'istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva la procura attestante i poteri conferiti:

- in originale e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredata da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

Nell'istanza/dichiarazione il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata). Dovrà essere presentata un'istanza/dichiarazione da parte della mandataria – firmata digitalmente dal suo legale rappresentante – e un'istanza/dichiarazione per ciascuna mandante – firmata digitalmente dal legale rappresentante della mandante.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E. già costituiti l'istanza dovrà:

- indicare le parti di servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T., il consorzio o il G.E.I.E.;
- essere accompagnata dall'atto di costituzione autenticato dal notaio, nel quale siano specificate le categorie che saranno eseguite dai singoli componenti.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., non costituiti l'istanza dovrà:

- indicare le parti di servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T., il consorzio o il G.E.I.E.;
- contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il R.T.I. o il consorzio;

- contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Dovrà essere presentata un'istanza/dichiarazione per il consorzio, firmata digitalmente dal suo legale rappresentante, e un'istanza/dichiarazione per ciascuna consorziata esecutrice – firmata digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice. L'istanza, inoltre, dovrà essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

15. 2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il DGUE compilato sulla piattaforma EmPULIA è reso in conformità alle Linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016 **come aggiornate con le indicazioni di cui alla nota protocollo 6212 del 30/06/2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad oggetto: “Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”.**

I riferimenti normativi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

Al fine di rendere facilmente identificabile la nuova formulazione dei quesiti e dei gruppi di quesiti, è stato messo a disposizione da AGID il fac-simile del nuovo formulario, completo di tutte le informazioni in esso previste.

Il DGUE dovrà essere:

- compilato in lingua italiana;
- reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- a pena di esclusione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio, firmato digitalmente dal suo legale rappresentante, e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice, firmato digitalmente dal legale

rappresentante della consorziata esecutrice. Il DGUE, inoltre, dovrà:

- essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario, firmato digitalmente dal suo legale rappresentante e un DGUE per ciascuna mandante, firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante. Il DGUE, inoltre, dovrà:

- indicare le parti di servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T., il consorzio o il G.E.I.E.;
- essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio nel quale siano specificate le parti e la percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti;

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario, firmato digitalmente dal suo legale rappresentante, e un DGUE per ciascuna mandante, firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante. Il DGUE, inoltre, dovrà:

- indicare le categorie e le percentuali dei lavori e le parti delle forniture con le relative percentuali, che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T., il consorzio o il G.E.I.E.;
- indicare il mandatario;
- contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti costituiranno il R.T.I. o il consorzio;
- contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico qualificato nella medesima domanda come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del D.Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del D.Lgs. n. 36/2023, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

All'interno del DGUE l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente Disciplinare.

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all'interno della Documentazione Amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'articolo 94, co. 3, del D.Lgs. 36/2023

Si invitano gli operatori economici a consultare le "linee guida", disponibili sul portale di EmPulia nella sezione "Guide pratiche", inerenti alla compilazione del DGUE elettronico e tener conto delle indicazioni fornite da AGID nel documento **DGUE aggiornato nuovo Codice Contratti Pubblici – FAC SIMILE**

15.3 – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato 2 "Dichiarazioni integrative"** con le quali:

- 1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al Titolo IV, capo II, della parte V del D.Lgs. n. 36/2023 (artt. da 94 a 98);
- 2) di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che disciplinano la procedura di affidamento in oggetto;
- 3) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire i lavori in oggetto nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- 4) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni nel bando/disciplinare di gara e nei suoi allegati;
- 5) di essersi recato sul luogo in cui dovranno essere eseguiti i servizi e di aver preso visione delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito nella determinazione dei prezzi e dei patti contrattuali e condizionare l'esecuzione delle opere;
- 6) di rispettare ed applicare, dal momento della presentazione dell'offerta e per tutta la durata del contratto, i contratti collettivi nazionali di lavoro inerenti al settore oggetto della concessione, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro;
- 7) l'insussistenza della condizione prevista dall'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 (pantouflage), ovvero l'operatore economico non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Ruvo di Puglia che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione, nei confronti dell'impresa che si rappresenta;
- 8) di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o locali e che pertanto non opera nei propri confronti il divieto di partecipazione previsto dall'art. 13 del D.L. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006;
- 9) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla L. 18/10/2001 n. 383;
ovvero
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla L. 18/10/2001 n. 383, ma che gli

stessi si sono conclusi;

- 10) *(per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, comma 6, del R.D. n. 267 del 16/03/1942 e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del medesimo R.D.)* di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell'articolo 110 del Codice, di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186 bis, comma 6, del R.D. n. 267/1942;
- 11) *(per gli operatori economici già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis, del R.D. n. 267/1942, successivamente al deposito del decreto di apertura della procedura)* di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal giudice delegato, ove disponibile, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato e di non partecipare alla gara quale Mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6, del R.D. n. 267/1942;
- 12) l'insussistenza delle cause che, in base alla vigente legislazione, siano ostative o determinino divieto a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
(solo per i concorrenti iscritti nel registro della C.C.I.A.A.; all'Albo delle società cooperative;
 - di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura / nell'albo delle società cooperative;
 - i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023;
- 13) di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D. Lgs. n. 81/2008;
- 14) l'inesistenza di iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- 15) di trovarsi nella situazione di regolarità contributiva in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa;
- 16) che il soggetto offerente non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Ruvo di Puglia né errore grave nell'esercizio della propria attività, che possa essere accertato, con qualsiasi mezzo di prova, da parte di codesta stazione appaltante;
- 17) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- 18) di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante per la presente concessione o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- 19) di accettare espressamente la clausola sociale di cui all'art. 9 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- 20) di accettare il protocollo di legalità sottoscritto in data tra Prefettura UTG di Bari e Comune di Ruvo di Puglia in data 20.04.2012, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
- 21) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante allegato alla documentazione di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 22) di accettare il protocollo di intesa in materia di concessioni e appalti pubblici di lavori, forniture e servizi sottoscritto in data 20.02.2018 con le organizzazioni sindacali CGIL, UST CISL, UIL allegato alla documentazione di gara, per le parti applicabili;
- 23) di aver preso esatta cognizione di tutte le circostanze influenti sulla determinazione del prezzo offerto, che si ritiene remunerativo;

- 24) di accettare, in caso di aggiudicazione e se richiesto dall'Amministrazione, che le prestazioni oggetto della concessione abbiano decorrenza anche in pendenza di stipula del contratto;
- 25) di rinunciare formalmente a qualsiasi richiesta di risarcimento spese o danni nel caso di sospensione o revoca della procedura di gara o di sospensione del procedimento amministrativo finalizzato all'aggiudicazione definitiva dell'appalto;
- 26) di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679/2016 ed al vigente D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di essere informato che i medesimi dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
- 27) qualora un altro partecipante alla gara eserciti – ai sensi della legge n. 241/90 e dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 la facoltà di “accesso agli atti”
 - di autorizzare la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
ovvero
 - di non autorizzare la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, dando atto che la Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza, adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- 28) di impegnarsi a garantire, ed a far garantire al subappaltatore (i) in caso di ricorso al subappalto, per tutta la durata dei servizi e del contratto di concessione, la piena rispondenza ai C.A.M. indicati nel capitolato relativi ai singoli servizi;
- 29) di essere a conoscenza che le comunicazioni di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023 saranno trasmesse esclusivamente attraverso la piattaforma telematica EmPulia;

L'allegato 2 è sottoscritto digitalmente secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per quanto concerne le attestazioni di possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, si evidenzia che il legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico rende, mediante il modello DGUE ed il modello di dichiarazione di cui in allegato 2, le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, 2 e 5 lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per conto di tutti i soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023.

In alternativa, nei suindicati modelli di dichiarazione dovrà essere specificato che ciascun titolare di cariche, di cui all'art. 94 comma 3, provvederà autonomamente a produrre le proprie autodichiarazioni, sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione societaria, le suddette dichiarazioni devono essere rese per entrambi i soci.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

10. SIIMPEGNA ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

1. **VERSAMENTO IMPOSTA BOLLO** - L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo, effettuato come da precedente punto 15.1, può essere allegata senza sottoscrizione digitale. In caso di R.T.I. l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I. In caso di assenza di versamento, la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del D.P.R. n. 642/1972.

2. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; Si precisa che:
- i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
 - i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario.

Il PASSOE può essere allegato senza sottoscrizione digitale.

3. **Ricevuta di pagamento del CONTRIBUTO a favore dell'ANAC;**

4. **Documento Attestante la GARANZIA PROVVISORIA; gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta devono presentare copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;**

5. **Attestazione di avvenuto sopralluogo.**

6. **Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'operatore economico nella sezione, "Offerta" direttamente sulla riga "Elenco Prodotti" nel campo del foglio denominato "Relazione tecnica" dovrà inserire la documentazione contenente gli elementi di natura tecnica, come segue:

a) RELAZIONE METODOLOGICA relativa al progetto di gestione dei servizi offerti

I concorrenti devono produrre una Relazione Metodologica che illustri le modalità di gestione dei servizi oggetto della presente concessione.

La Relazione Metodologica deve essere articolata per capitoli e paragrafi corrispondenti ai criteri e sub-criteri di valutazione di cui al precedente punto 8 e deve essere redatta in lingua italiana e non eccedente 40 pagine - formato A4 - carattere *Times New Roman* - dimensione 12 - interlinea 1,5 numerata progressivamente ad esclusione della copertina, dell'indice e degli allegati.

La relazione dovrà esporre, in modo completo e dettagliato, gli aspetti oggetto di valutazione. Eventuale documentazione aggiuntiva oltre le pagine o gli elaborati consentiti non sarà presa in considerazione: la Commissione a tal proposito provvederà ad annullare tutte le pagine o gli elaborati eccedenti quelli richiesti.

Tutta la documentazione presentata in sede di Offerta Tecnica farà parte integrante del contratto ed i suoi contenuti saranno considerati vincolanti per il concessionario.

L'Offerta Tecnica deve essere sviluppata nel completo rispetto della normativa vigente e deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Prestazionale.

Nessun compenso spetterà ai concorrenti per lo studio e /o la redazione della documentazione costituente l'Offerta Tecnica; tale documentazione non verrà restituita e resterà di proprietà dell'Amministrazione concedente. Parimenti non verrà riconosciuto alcun compenso

aggiuntivo né alcuna riduzione del canone concessorio per i costi relativi alle proposte migliorative offerte in gara.

A pena di esclusione è tassativamente vietato inserire nella documentazione relativa all'offerta tecnica ogni riferimento economico ai prezzi, listini prezzi, perizie estimative, percentuali di riduzione ecc.

L'Offerta Tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto dotato di potere di firma. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1). Nel caso di consorzio di cooperative (anche sociali) e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice l'Offerta Tecnica deve essere sottoscritta dal Consorzio medesimo.

17 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica nella Piattaforma telematica EmPulia.

L'offerta economica inserita nel sistema telematico dovrà indicare il rialzo percentuale sul canone concessorio annuo posto a base di gara, **pari ad € 20.000,00 (ventimila)**, al netto dell'IVA.

L'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione "Offerta" direttamente sulla riga "Elenco Prodotti" il rialzo percentuale offerto nell'apposito campo denominato "PERCENTUALE DI RIALZO OFFERTO".

La piattaforma telematica genererà automaticamente il documento "**Offerta economica**" ovvero un file .PDF standardizzato contenente i valori innanzi indicati. Il concorrente dovrà quindi effettuare il download del file .PDF dell'offerta economica, generato automaticamente secondo le modalità innanzi esposte, firmarlo digitalmente e caricarlo nel sistema telematico.

Unitamente al citato file .PDF offerta economica l'operatore economico inserisce a sistema il file di cui al modello caricato sul portale (allegato 4), firmato digitalmente, con cui lo stesso specifica i propri costi della manodopera e della sicurezza e rende le dichiarazioni ivi previste.

All'Offerta Economica deve essere allegato il **Piano Economico Finanziario (P.E.F.)** redatto dal concorrente, che attesti il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione, compresi gli investimenti previsti e offerti, per tutta la durata della concessione, con tutti gli elementi idonei a permettere la verifica della sua congruità e sostenibilità.

Il piano economico-finanziario dovrà contenere i principali indicatori di redditività nonché il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario intende sostenere compresi i costi di gestione e dei singoli servizi nonché i ricavi che prevede di conseguire per la durata stabilita della concessione.

Il piano economico finanziario dovrà definire i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione, compresi a titolo esemplificativo:

- l'importo dei ricavi presunti;
- l'importo complessivo dei costi di gestione del servizio con la espressa indicazione di quelli relativi al personale (indicando le figure professionali previste, esplicitandone il livello inquadramento economico previsto);
- gli oneri per la sicurezza;

- eventuali costi di investimento per il miglioramento dei servizi da offrire, ivi compreso i costi per l'implementazione e/o sostituzione di arredi e attrezzature;
- le caratteristiche e l'entità degli eventuali servizi aggiuntivi da fornire.

Il concorrente dovrà esplicitare nel P.E.F. le tariffe giornaliere da applicare ai diversi servizi con specifica indicazione dei trattamenti inclusi nelle medesime e di quelli eventualmente esclusi che restano ad ulteriore carico degli ospiti.

NB) E' facoltà del concorrente presentare a supporto del Piano Economico Finanziario una "Relazione al Piano Economico Finanziario" al fine di illustrare i contenuti del Piano stesso.

Tale relazione è facoltativa e non pregiudica la validità dell'offerta.

Il piano economico – finanziario sarà oggetto di verifica da parte della commissione giudicatrice per accertarne adeguatezza e sostenibilità.

L'offerta economica ed i P.E.F. dovranno essere sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione di cui al paragrafo 15.1.

In caso di discordanza tra l'offerta riportata sulla piattaforma informatica e quella indicata nella dichiarazione firmata digitalmente sarà tenuta in considerazione l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

L'offerente rimarrà impegnato per centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in diminuzione rispetto all'importo a base di gara.

Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell'offerta, le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell'aggregazione di imprese.

L'appalto sarà aggiudicato all'impresa che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

In caso di offerte uguali l'appalto sarà aggiudicato all'offerta con il più alto punteggio conseguito complessivamente per l'offerta tecnica. Se la parità permane verrà effettuato un sorteggio.

L'Ente appaltante si riserva, senza che il concorrente e/o aggiudicatario possa vantare alcun diritto ad indennizzi, a rimborsi, o a qualsivoglia altra forma risarcitoria, a qualsiasi titolo pretesi, la facoltà:

- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida che risulti soddisfacente ed economicamente congrua, non anomala;
- di non procedere all'aggiudicazione qualora tutte le offerte risultassero insoddisfacenti e/o economicamente incongrue;
- di non procedere all'aggiudicazione per motivi di pubblico interesse successivi alla gara.

Si precisa che la concessione è vincolata alla piena attuazione del Piano Economico Finanziario presentato dal concorrente; pertanto, il concorrente deve dichiarare espressamente, di impegnarsi a rispettare e ad adempiere tutte le condizioni previste ed offerte nel proprio Piano Economico Finanziario.

18 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Tutte le sedute pubbliche si svolgeranno in modalità telematica "virtuale" attraverso la piattaforma telematica senza la presenza fisica degli operatori economici partecipanti.

La Piattaforma telematica, in effetti, garantisce il pieno rispetto dei principi dell'azione amministrativa (trasparenza e pubblicità in primo luogo), nonché la sicurezza della conduzione delle fasi di gara, la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, l'integrità e l'inviolabilità della documentazione "caricata" dai concorrenti e dalla Stazione appaltante (senza che occorra a presidio la presenza del pubblico).

La prima seduta di gara è fissata per il giorno **15.11.2023 alle ore 10:00**.

Tale seduta, se necessario, potrà essere aggiornata ad altra ora o a giorni successivi. Gli aggiornamenti delle sedute saranno comunicati con anticipo ai concorrenti sulla piattaforma telematica.

L'apertura e la verifica della documentazione amministrativa presentata dalle imprese concorrenti verrà svolta dal seggio di gara.

Il seggio di gara, procederà, nella prima seduta pubblica "virtuale", a verificare che le offerte pervenute siano ancora criptate all'interno della piattaforma telematica e, una volta aperte, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio ove necessario;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La Commissione appositamente nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte composta di n. 3 membri procederà poi alla valutazione della documentazione costituente l'offerta tecnica di ciascuna delle ditte ammesse e alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri di cui al presente bando.

Nel giorno ed ora che saranno adeguatamente comunicati ai concorrenti a mezzo portale EmPULIA, la Commissione di gara darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche conseguite da ciascuna ditta e procederà alla apertura delle buste contenenti l'offerta economica dando lettura di ciascuna di esse e determinando l'offerta economicamente più vantaggiosa mediante l'applicazione dei criteri e delle modalità di valutazione così come stabilite nel presente bando.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all'espletamento della gara redigerà la graduatoria.

Qualora il punteggio relativo all'offerta economica e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente invito ed il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, il Responsabile Unico del Progetto con il supporto della Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione di congruità delle offerte.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala. A tal fine, assegna un termine non

superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Nel caso di unica offerta valida che però risulti idonea o conveniente, si procederà ad aggiudicazione.

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante all'art. 8 del Capitolato e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 9 del Capitolato;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dall'art. 9 del capitolato e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 1.900,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento al concessionario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi a seguito di istanza al seguente indirizzo pec: comuneruvodipuglia@postecert.it.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trani, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR per la Puglia entro 30 giorni dalla ricezione.

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Responsabile del progetto sopra indicato.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano

insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Ruvo di Puglia è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 26 del Reg. UE 2016/679, per la finalità di gestione in forma associata da parte dell'Ufficio Comune operante come Centrale di Committenza della presente procedura di gara.

Responsabile della protezione dei dati personali

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), ISFORM & CONSULTING SRL - Via Guido Dorso 75 - 70125 - Bari - email info@isformconsulting.it - PEC isform.srl@pec.it - Tel.0805025250; Persona fisica da contattare: Francesco Maldera.

Finalità del trattamento: il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, "dati personali" (o anche "dati") da Lei comunicati per dare esecuzione ad un contratto in cui l'interessato è parte o per dare esecuzione a misure precontrattuali.

Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Ruvo di Puglia acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e pre-contrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del COMUNE DI RUVO DI PUGLIA ed eventualmente per finalità di rilevanti interessi pubblici, connessi allo svolgimento dei rapporti. I motivi appena esposti costituiscono la base giuridica del relativo trattamento (cfr. art. 6 co. 1 lett. b, c ed e del GDPR, nonché art. 9 co. 2 lett. g del GDPR).

Descrizione del trattamento: i dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato. Il dato è trattato per espletare la verifica (in fase pre-contrattuale o contrattuale) di posizioni giudiziarie, fiscali e di condotta di fornitori ed operatori economici che sono in rapporto con il Comune di RUVO DI PUGLIA, al fine di:

- svolgere le attività preliminari connesse in particolare alla effettuazione delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale (anche in considerazione di quanto prescritto dalla normativa antimafia) e di ordine speciale (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali);
- svolgere le attività finalizzate alla valutazione dell'offerta presentata (economica e tecnica, quest'ultima, ove prevista) oltre che le attività finalizzate alla valutazione dell'anomalia dell'offerta (ove necessario);
- gestire il procedimento e le attività connesse (stipula del contratto, monitoraggio dei tempi del procedimento in affidamento, esecuzione del contratto);
- gestire l'eventuale fase contenziosa.

Modalità per fornire l'informativa: la presente informativa viene resa a corredo della documentazione di gara predisposta. Al momento della stipula del contratto potrà rendersi necessario consegnare un'ulteriore informativa più specifica in funzione del servizio reso o del bene acquisito o della prestazione e/o opera in materia di lavori. Verrà valutata caso per caso, a seconda delle situazioni, la eventuale nomina e designazione di un responsabile esterno che dovrà garantire e presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che soddisfi i requisiti di cui all'art. 28 del Reg. U.E. 2016/679 (GDPR) e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Periodo di conservazione dei dati: tutti i dati detenuti dal Comune di RUVO DI PUGLIA vengono conservati solamente per il periodo necessario in base alle necessità gestionali ed agli obblighi normativi applicabili, nonché in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Diritti dell'interessato: la normativa riconosce importanti diritti a tutti gli interessati; Si ricorda che tra i diritti che la norma garantisce vi sono quelli di accesso ai dati personali, di rettifica o cancellazione degli stessi, di richiesta di interruzione del trattamento, la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opposizione al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Modalità di trattamento: il trattamento dei dati personali dell'Operatore Economico a cui la presente informativa è rivolta è realizzato per mezzo delle operazioni di: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

Accesso ai dati: i dati personali dell'Operatore Economico a cui la presente informativa è rivolta potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori dei titolari nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.

Trasferimento dati: i dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere: tutti i dati richiesti all'interessato sono necessari per la gestione del rapporto contrattuale e/o pre-contrattuale e/o in quanto la loro acquisizione è prevista dalle normative che regolano tale rapporto. Pertanto, la mancata comunicazione dei dati richiesti durante tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale e/o pre-contrattuale potrebbe causare: l'impossibilità di costituire il rapporto contrattuale stesso, l'interruzione del rapporto, il risarcimento del danno o lo svolgimento di ulteriori specifici trattamenti giustificati dal legittimo interesse del COMUNE DI RUVO DI PUGLIA come in precedenza indicato.

Diritti dell'interessato: nella qualità di interessato, ciascun Operatore Economico (persona fisica), a cui la presente informativa è rivolta, ha i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR. Regolamento UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato.

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - dell'origine dei dati personali;
 - delle finalità e modalità del trattamento;
 - della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

– la portabilità dei dati.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Facoltà di reclamo: la normativa stabilisce il diritto per chiunque di presentare reclamo all'Autorità nazionale di controllo che in Italia è costituita dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).

Modalità di esercizio dei diritti: l'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati tramite e-mail all'indirizzo: email info@isformconsulting.it - PEC isform.srl@pec.it

LA DIRETTRICE DI AREA 3
DIREZIONE GENERALE E STAFF
Dott.ssa Bianca De Zio
[documento firmato digitalmente]